



Università  
per Stranieri  
di Perugia

Allegato al D.R. n. 156 del 5.06.2013

*Regolamento*  
*per la ripartizione del fondo incentivante*  
*di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.*

(emanato con D.R. n. 156 del 5.06.2013 )



*Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante  
di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.*

## **Articolo 1 – Definizione e beneficiari**

- 1.1 Il regolamento disciplina i criteri per l'attribuzione del fondo di incentivazione per l'attività di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, del collaudo e per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Procedimento in conformità a quanto previsto dagli articoli 90, 91 e 92 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 1.2 Il presente regolamento si applica al personale dell'Università per Stranieri di Perugia – Servizio Tecnico Edilizio, facente parte dell'organico stesso in quanto direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1 salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1.
- 1.3 Con provvedimento del Direttore Generale potranno essere previste ulteriori strutture dell'Ateneo cui si estende l'applicazione del presente regolamento in relazione all'effettuazione delle attività di cui al 1° comma.
- 1.4 La definizione delle attività di cui ai precedenti commi è effettuata nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale dei lavori di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 ed a tutti i lavori comunque autorizzati con provvedimento direttoriale o rettorale.

## **Articolo 2 – Campo di applicazione**

- 2.1 L'attribuzione della quota di incentivazione si applica per le attività di cui all'articolo 1 relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di realizzazione di nuove opere, in caso di fornitura in opera di beni richiedenti apposita progettazione ed anche in caso di appalti misti di forniture - servizi – lavori, limitatamente alla quota lavori.
- 2.2 L'attribuzione della quota di incentivazione non si applica:
  - a. per lavori di importo inferiore a Euro 5.000,00;
  - b. per lavori che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali;
  - c. per lavori che non comportino l'assunzione di una responsabilità diretta.

## **Articolo 3 – Criteri di ripartizione**

- 3.1 Per gli interventi di realizzazione di nuove opere, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento è riconosciuto un compenso incentivante non superiore al 2% da calcolarsi sull'importo posto a base di gara dell'opera o dell'intervento; per gli interventi di manutenzione straordinaria è riconosciuto un compenso incentivante non superiore all'1,9% mentre per gli interventi di manutenzione ordinaria è riconosciuto un compenso incentivante non superiore all'1,8% da calcolarsi sull'importo posto a base di gara dell'intervento.
- 3.2 Le quote del fondo di incentivazione sono attribuite al personale provvisto della necessaria qualificazione, che assume l'incarico di Responsabile unico del procedimento, di Progettista, di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di Direttore Lavori, di Collaudatore, nonché dei loro collaboratori.

La ripartizione della quota incentivante per ciascuna opera è così suddivisa:

- Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) .....	18%
- Staff amministrativo .....	20 %
- Progettista .....	25%
- Collaboratore del progettista .....	4 %
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione .....	3 %
- Direttore dei lavori (D.L.) .....	25%
- Collaboratore del D.L. ....	3 %
- Collaudatore delle opere .....	2%
- TOTALE .....	100%.



- 3.3 Nei casi in cui il collaudo venga affidato a persona esterna all'Amministrazione, il 50% della quota relativa al Collaudatore viene comunque attribuito al Direttore dei lavori a riconoscimento dell'assistenza prestata.
- 3.4 Nei casi in cui sia prevista la stesura del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere al posto del collaudo, la quota destinata al Collaudatore viene attribuita al Direttore dei Lavori che è colui che redige il Certificato di Regolare Esecuzione.
- 3.5 Nei casi in cui non sia necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, la relativa quota viene attribuita al Direttore dei Lavori che svolge attività di controllo nel cantiere.
- 3.6 Nel caso di affidamento della progettazione, nel suo complesso, a professionisti esterni all'Amministrazione, in considerazione della maggior onerosità e complessità del lavoro svolto, viene riconosciuta al Responsabile Unico del Procedimento, la percentuale del 25% del fondo incentivante ed a coloro che ne hanno espletato l'attività di collaborazione e supporto il 20%.
- 3.7 Qualora in sede di costituzione del gruppo di progettazione si verifichi l'opportunità di gestire l'intervento accorpando più mansioni in capo ad un unico componente, a detto componente spetterà una percentuale dell'incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole mansioni svolte. Diversamente, qualora sia richiesta in un progetto la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle mansioni, la percentuale prevista sarà suddivisa tra i componenti a quella singola mansione, tenendo conto dell'apporto individuale e sulla base delle responsabilità assunte.
- 3.8 La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo limitatamente alla quota parte relativa alla progettazione.
- 3.9 Per la redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, si applica quanto previsto dall'art. 92 comma 6 del D.Lgs. 163/2006;
- 3.10 Le percentuali per il calcolo del compenso incentivante di cui ai precedenti commi si intendono al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

#### **Articolo 4 – Collaboratori**

- 4.1 Le quote parti del fondo d'incentivazione corrispondenti a prestazioni professionali di collaborazione e supporto ai tecnici incaricati, non affidate né al personale interno all'Amministrazione né a professionisti esterni, vengono attribuite ai tecnici incaricati che abbiano eseguito personalmente la relativa prestazione.
- 4.2 Nel caso di prestazioni non svolte dal personale in servizio dell'ateneo in quanto affidate a soggetti esterni all'Amministrazione, le corrispondenti percentuali di cui all'art. 3 non vengono calcolate e costituiscono economie.

#### **Articolo 5 – Modalità di erogazione**

- 5.1 La ripartizione del fondo incentivante di cui al presente regolamento è effettuata con apposito motivato provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica, in base alla effettiva partecipazione alle attività, segnalata dal Responsabile Unico del Procedimento. Qualora per alcune attività rientranti nella sfera di applicazione del presente regolamento vengano interessati altri Servizi, la ripartizione dovrà essere effettuata sentito il parere dei Responsabili delle strutture interessate, tenendo conto del contributo apportato nelle attività di cui all'art. 1 ed accertato dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Articolo 6 – Non attribuzione**

- 6.1 Il Direttore Generale può procedere, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica, anche su segnalazione del Responsabile del Servizio Tecnico o del Responsabile Unico del Procedimento, per giustificata motivazione o nei casi di prolungata assenza dal servizio, alla non attribuzione totale o parziale della quota di incentivazione.

#### **Articolo 7 – Compensi straordinari**



- 7.1 Qualora l'attività di cui al presente regolamento - che se accettata deve intendersi obbligatoria ed aggiuntiva rispetto a quella connessa con il proprio ufficio - richieda l'impiego di orario di lavoro al di là di quello ordinario, non darà luogo a compensi per lavoro straordinario.

## **Articolo 8 – Pagamenti**

- 8.1 Il pagamento del compenso incentivante verrà effettuato semestralmente sulla base del documento predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica, su segnalazione del Responsabile del Procedimento, nel quale saranno indicate le attività per le quali è possibile procedere al pagamento.
- 8.2 Nel caso di lavori di durata superiore all'anno, possono essere liquidati compensi annuali in acconto pari ad  $1/n$  dell'importo complessivo previsto, dove "n" è pari al numero degli anni stabiliti per portare a termine i lavori stessi.

## **Articolo 9 – Firme e assicurazioni**

- 9.1 I progetti redatti saranno firmati dai dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.
- 9.2 L'onere per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione sarà corrisposto secondo quanto previsto dall'art. 270 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

## **Articolo 10 – Entrata in vigore**

- 10.1 Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione e si applica alle attività di progettazione in corso di redazione ed ai lavori in corso di esecuzione per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione della contabilità finale.  
E' pubblicato sulla pagina web dell'Ateneo.